

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 17 del 30.06.2014**

**OGGETTO: Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L.147/2013.**

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	1,93%	X	
2.	ANGHIARI	0,31%	X	
3.	ARCIDOSO	0,14%		X
4.	AREZZO	14,24%	X	
5.	ASCIANO	8,10%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%		X
8.	BUCINE	0,57%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,05%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,70%	X	
12.	CAPALBIO	0,10%	X	
13.	CAPOLONA	0,29%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,07%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,23%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	1,01%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,17%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,12%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,48%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,06%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,36%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,19%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,48%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,89%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,45%	X	
29.	CETONA	0,15%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,55%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%	X	

32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,82%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,08%		X
35.	CINIGIANO	0,07%		X
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,37%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	4,72%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,34%	X	
39.	CORTONA	0,62%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,44%	X	
41.	FOLLONICA	1,78%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,41%	X	
44.	GROSSETO	5,37%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,10%	X	
46.	LATERINA	0,17%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,35%	X	
48.	LUCIGNANO	0,12%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%	X	
50.	MANCIANO	2,56%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,37%		X
53.	MONTALCINO	0,36%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,52%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,27%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,02%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,91%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,80%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,49%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,04%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,58%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%	X	
64.	MONTIERI	0,04%	X	
65.	MURLO	0,13%	X	
66.	ORBETELLO	0,51%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PERGINE VALDARNO	0,21%	X	
69.	PIANCASTAGNAIO	0,34%		X
70.	PIENZA	0,14%	X	
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%	X	
72.	PIOMBINO	5,39%	X	
73.	PITIGLIANO	0,13%		X
74.	POGGIBONSI	6,17%	X	

75.	POPPI	0,21%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,19%	X	
77.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
78.	RADICOFANI	0,08%	X	
79.	RADICONOLI	0,07%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,28%	X	
81.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
82.	ROCCASTRADA	0,47%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%	X	
84.	SAN GIMIGNANO	0,64%	X	
85.	SAN GIOVANNI D'ASSO	0,03%	X	
86.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,93%	X	
87.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,17%		X
88.	SAN VINCENZO	0,94%		X
89.	SANSEPOLCRO	0,94%	X	
90.	SANTA FIORA	0,10%		X
91.	SARTEANO	0,25%	X	
92.	SASSETTA	0,04%		X
93.	SCANSANO	0,14%	X	
94.	SCARLINO	0,30%	X	
95.	SEGGIANO	0,03%		X
96.	SEMPRONIANO	0,03%		X
97.	SESTINO	0,04%		X
98.	SIENA	3,83%	X	
99.	SINALUNGA	0,77%	X	
100.	SORANO	0,12%	X	
101.	SOVICILLE	0,52%	X	
102.	SUBBIANO	0,34%	X	
103.	SUVERETO	0,15%	X	
104.	TALLA	0,03%	X	
105.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	16,46%	X	
106.	TORRITA DI SIENA	0,41%		X
107.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

In assenza del Presidente dell'Assemblea Emilio Bonifazi, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 13.07.2012, in qualità di Delegato del Comune di Grosseto, assume la presidenza l'Assessore Giancarlo Tei.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.

Partecipa il Direttore Generale Prof. Ing. Andrea Corti.

E' presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

E' presente il Presidente del Consiglio Direttivo Nazareno Betti.

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

Il Presidente dell'Assemblea Giancarlo Tei, constatato che i Comuni presenti (74/107) rappresentano il 91,91% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 c. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L.147/2013".

– Omissis –

### L'ASSEMBLEA CONSORTILE

#### PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013, ad esito di idonea procedura ad evidenza pubblica, veniva sottoscritto con SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("**Contratto di Servizio**");
- il Contratto di Servizio disciplinava il necessario compimento di una serie di attività prodromiche all'avvio del Servizio di Ambito che doveva avvenire e terminare entro il termine della Fase Transitoria e dunque entro il 31.12.2013;
- con deliberazione assembleare n°22 del 19.12.2013 è stato preso atto dell'avvio della gestione del Servizio di Ambito a partire da data 01.01.2014 ("**Servizio di Ambito**"), nonostante il mancato completamento delle suddette attività prodromiche, autorizzando il Direttore Generale, Prof Ing. Andrea Corti, alla stipula dell'*Accordo Integrativo del Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud stipulato in data 27.3.2013*, di seguito "**Accordo Integrativo**";
- in data 24.12.2013, SEI Toscana S.r.l. ed Autorità di Ambito sottoscrivevano specifico Accordo Integrativo del Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito;

**RICORDATO CHE** il Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito per l'anno 2014 si compone del Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico e del Corrispettivo Gestione Impianti dovuto ai Terzi Gestori Impianti;

#### TENUTO CONTO CHE

- con L. n°147 del 27.12.2013 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) (Art. 1 comma 639);

- ai sensi della L. n° 147 del 27.12.2013 l'imposta unica comunale (IUC) è comprensiva della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ai sensi della normativa vigente, è da ritenersi, che sia l'Autorità ad approvare le componenti del Piano Economico-Finanziario della TARI, per quanto attiene al costo del servizio del Gestore Unico regolato e determinato ai sensi del Contratto di Servizio, quale Corrispettivo del Servizio di Ambito, fermo restando la richiesta di parere che questa Autorità ha formalizzato alla Regione Toscana rispetto al riparto di competenze derivanti dal coordinamento tra L.147/2013 e LR 69/2011;
- con Delibera n° 10 del 16.05.2014 l'Assemblea ha approvato il "*Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito per l'anno 2014*";
- con Delibera n° 14 del 30.06.2014 l'Assemblea ha approvato la "*Ripartizione a base comunale del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito approvato con DA n.10 del 16.5.2014 per i Comuni della Provincia di Siena*";
- con Delibera n° 15 del 30.06.2014 l'Assemblea ha approvato la "*Ripartizione a base comunale del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito approvato con DA n.10 del 16.5.2014 per i Comuni della Provincia di Grosseto*";
- con Delibera n° 16 del 30.06.2014 l'Assemblea ha approvato la "*Ripartizione a base comunale del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito approvato con DA n.10 del 16.5.2014 per i Comuni della Provincia di Arezzo*";
- con propria nota AOOGRT-0125284-2014-05-16 (ns. prot. n. 2634 del 19.5.2014) la Regione Toscana ha dato risposta alla richiesta di parere specifico posta da questa Autorità nella quale si evidenzia che "*la LR 69/2011 non prevede disposizioni specifiche*" in relazione al fatto che il Piano Economico e Finanziario di cui alla L. 147/13 possa essere approvato anche da Autorità competente diversa dal Consiglio Comunale; ("**Allegato 1**")
- con propria deliberazione n.125/2014 Par la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha definito in relazione alla LR dell'Emilia Romagna n°23/2011 che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) che - anche in ragione della funzione propria della ATERSIR definita con LR istitutiva - l'approvazione del PEF sia funzione propria dell'Agenzia anche per le fattispecie di costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione sostenuti dai Comuni ("**Allegato 2**");

#### RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- (i) confermare, in virtù del Contratto di Servizio stipulato con il Gestore Unico, in funzione della natura dell'affidamento stesso, la predisposizione e approvazione dei Piani Economici Finanziari, necessaria ai fini dell'applicazione della TARI, limitatamente ai servizi riconducibili al Corrispettivo Provvisorio di Ambito, da parte di questa Autorità;

- 
- (ii) definire quali modalità di allocazione dei costi nel Piano Economico Finanziario secondo le indicazioni generali previste dal D.P.R. 158/99 ed in assenza di indicazioni univocamente previste dalla normativa, le seguenti proposte del Direttore Generale:
- i Costi Diretti del personale siano computati tra i costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale pari al 50% e nei costi generali di gestione per il restante 50% (CGG);
  - I Costi Indiretti di Coordinamento e i Costi Indiretti di Logistica siano computati interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - Gli Oneri per le procedure di Gara siano computati interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore riconosciuto al Gestore Unico quale rischio nella gestione delle interfacce e quindi nel pagamento dei Terzi Gestori Impianti sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore relativo ai Crediti TIA sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore relativo al Credito verso SEI sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
- (iii) definire le modalità di ripartizione del Piano Economico Finanziario a livello comunale secondo i criteri riportati di seguito:
- per ciascun comune, tutti i costi riconducibili al servizio di igiene urbana, ad eccezione dei costi relativi al servizio di spazzamento, siano ripartiti nelle componenti di costo previste dal DPR 158/99 secondo proporzioni medie provinciali della Provincia di appartenenza;
  - per ciascun comune, i costi relativi al servizio di spazzamento siano allocati nelle componenti di costo previste dal DPR 158/99 secondo l'effettivo valore comunale;
  - le proporzioni medie provinciali siano calcolate sulla base di elaborazioni del Corrispettivo del Servizio di Ambito e secondo i criteri di allocazione dei costi previsti dalla vigente normativa ovvero secondo i criteri sopra riportati;
- (iv) lasciare alle Amministrazioni Comunali la possibilità di rimodulare le voci del Piano Economico Finanziario predisposto dall'Autorità al fine di garantire maggiore affinità con la strutturazione dei costi dei servizi di livello comunale, con approvazione delle stesse a carico degli Organi preposti della singola Amministrazione Comunale;
- (v) ovvero, in subordine al precedente punto (iv) dare mandato al Direttore Generale ad operare nel senso di approvare con proprio atto le risultanti del completamento di quanto predisposto dall'Autorità ai sensi del punto (i), da parte degli uffici competenti di ogni singola amministrazione comunale limitatamente alle componenti dei costi attestati dai Comuni come costi propri afferenti al PEF di cui alla L. 147/13;

- (vi) dare mandato agli uffici dell'Autorità di predisporre il Piano Economico Finanziario per ciascun Comune, e al Direttore Generale di approvare gli stessi ai sensi della L 147/2013;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RICHIAMATO, CONSIDERATO, RITENUTO, VALUTATO E  
VISTO**

**DELIBERA**

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di quali modalità di allocazione dei costi nel Piano Economico Finanziario secondo le indicazioni generali previste dal D.P.R. 158/99 ed in assenza di indicazioni univocamente previste dalla normativa, le seguenti proposte del Direttore Generale:
  - i Costi Diretti del personale siano computati tra i costi operativi di gestione (CSL, CRT, CTS, CRD, CTR) per una percentuale pari al 50% e nei costi generali di gestione per il restante 50% (CGG);
  - I Costi Indiretti di Coordinamento e i Costi Indiretti di Logistica siano computati interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - Gli Oneri per le procedure di Gara siano computati interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore riconosciuto al Gestore Unico quale rischio nella gestione delle interfacce e quindi nel pagamento dei Terzi Gestori Impianti sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore relativo ai Crediti TIA sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
  - il valore relativo al Credito verso SEI sia computato interamente all'interno dei Costi Comuni Diversi (CCD);
3. di approvare le modalità di ripartizione del Piano Economico Finanziario a livello comunale secondo i criteri riportati di seguito:
  - per ciascun comune, tutti i costi riconducibili al servizio di igiene urbana, ad eccezione dei costi relativi al servizio di spazzamento, siano ripartiti nelle componenti di costo previste dal DPR 158/99 secondo proporzioni medie provinciali della Provincia di appartenenza;
  - per ciascun comune, i costi relativi al servizio di spazzamento siano allocati nelle componenti di costo previste dal DPR 158/99 secondo l'effettivo valore comunale;

- le proporzioni medie provinciali siano calcolate sulla base di elaborazioni del Corrispettivo del Servizio di Ambito e secondo i criteri di allocazione dei costi previsti dalla vigente normativa ovvero secondo i criteri sopra riportati;
4. lasciare alle Amministrazioni Comunali la possibilità di rimodulare le voci del Piano Economico Finanziario predisposto dall'Autorità al fine di garantire maggiore affinità con la strutturazione dei costi dei servizi di livello comunale, con approvazione delle stesse a carico degli Organi preposti della singola Amministrazione Comunale;
  5. ovvero, in subordine al precedente punto (iv) dare mandato al Direttore Generale ad operare nel senso di approvare con proprio atto le risultanti del completamento di quanto predisposto dall'Autorità ai sensi del punto (i), da parte degli uffici competenti di ogni singola amministrazione comunale limitatamente alle componenti dei costi attestati dai Comuni come costi propri afferenti al PEF di cui alla L. 147/13;
  6. di dare mandato agli uffici dell'Autorità di predisporre il Piano Economico Finanziario per ciascun comune.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	74 (quote 91,91%)
Votanti	74 (quote 91,91%)
Astenuti	--
Contrario	02 (Comuni di Capalbio e Manciano)
Voti favorevoli	72 pari al 97,11% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L.147/2013".

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Presenti	74 (quote 91,91%)
Votanti	74 (quote 91,91%)
Astenuti	--
Contrario	02 (Comuni di Capalbio e Manciano)
Voti favorevoli	72 pari al 97,11% delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara immediatamente esecutiva l'odierna deliberazione assembleare avente per oggetto: "Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L.147/2013".

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 17 del 30.06.2014**

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Giancarlo Tei




IL SEGRETARIO  
F.to Elisa Billi

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30 GIU 2014.

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000.




Il Segretario  
F.to Elisa Billi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

04 LUG 2014  
Siena, il 04 LUG 2014 .....




Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


Siena, il 04 LUG 2014 .....



Il Segretario  
F.to Elisa Billi

**ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it) dal giorno 04 LUG 2014 al giorno 19 LUG 2014 per 15 giorni consecutivi.



Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N.07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL  
GIORNO 30.06.2014

**OGGETTO: Linee guida per la definizione dei Piani Economico Finanziari di cui all'art. 1 comma  
683 della L.147/2013**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  
18/08/2000 n. 267.

Data, 30 GIU 2014



Il Direttore Generale  
F.to Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n.  
267/2000

Data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Contabili,  
Economici e Finanziari  
Dott.ssa Elisa Billi



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Generale delle politiche  
territoriali, ambientali e per la mobilità

Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati  
Via di Novoli, 26 50127 Firenze  
Fax 055/4383389  
Data

Prot. n.  
da citare nella risposta


Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto:

Tassa rifiuti (TARI). Richiesta PBF del gestore del ciclo dei rifiuti – Risposta

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
ATO Toscana SUD



C.A : Direttore Generale  
Prof. Ing. Andrea Corti

INVIO A MEZZO PEC

Facendo seguito alla Vs nota prot A00GRT/15515/P.070.120 del 20/01/2014 pari oggetto con la quale si chiedeva alla Regione Toscana "di poter esprimere un parere specifico sulle competenze delle Autorità del Servizio Rifiuti rispetto a quanto definito con la l. 147/2013" e ai successivi incontri intercorsi, con la presente siamo a comunicare quanto segue:

premesso che le regioni non hanno titolo per potersi esprimere sull'interpretazione di disposizioni statali quali quelle oggetto della legge citata, si evidenzia che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) in merito alla tassa sui rifiuti (TARI) dispone, al comma 683 dell'articolo 1, che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...".

Con particolare riferimento all'approvazione: a) delle tariffe della TARI; b) del piano finanziario del servizio di gestione che la norma prevede che sia "approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", per quanto di competenza, si evidenzia che la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007." con la quale la Regione Toscana ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani definendone organi e funzioni, all'art 36 comma 1 lettera c) prevede tra le funzioni dell'assemblea la "determinazione e modulazione della tariffa del servizio".

Tale disposizione, tenuto conto del contrasto con quanto previsto dalla norma nazionale di riferimento che individua nel Consiglio comunale il soggetto competente, deve essere considerata di fatto superata dalla successiva disciplina nazionale sul tributo in oggetto.

In merito invece all'approvazione del piano finanziario, che la l. 147/13 prevede possa essere approvato anche da autorità competente diversa dal Consiglio comunale qualora previsto dalle leggi vigenti in materia, si evidenzia che la l. 69/11 non prevede disposizioni specifiche in materia.

\\apps\sviluppo\RT\data\ooconv\1400236305649\$.Sc68d26fb-8cb3-4642-aa9f-4b79fdda5e54.doc

Firenze, Via di Novoli 26  
Tel.055/4383852

Distinti saluti

sa 13/05/2014

Il Responsabile Settore  
"Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati"  
Renata Caselli

**Deliberazione n. 125/2014/PAR**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Ugo Marchetti	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

**Adunanza dell'8 maggio 2014**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

Vista la legge regionale del 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

Viste le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n.3/SEZAUT/2014/QMIG e 4/SEZAUT/2014/QMIG;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Mirandola (MO) con nota del 1° aprile 2014;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 16 del 28 aprile 2014, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Uditi nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2014 i relatori Massimo Romano e Federico Lorenzini.

#### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Mirandola (MO) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere articolata nei seguenti tre quesiti: "a) se il comune sia legittimato ad approvare le tariffe TARI sulla base del piano finanziario redatto dal gestore ma non ancora approvato, per inerzia, dall'ATO, stante l'obbligo di approvare le tariffe TARI entro la data ultima prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, ad oggi fissata al 30 aprile 2014; b) se i piani finanziari approvati dall'ATO regionale, devono comprendere anche i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione (CARC), nel caso in cui gli stessi siano sostenuti dal comune, e per tale ragione non inclusi nel piano finanziario redatto dal gestore; c) se i piani finanziari devono anche includere i costi di funzionamento dell'ATO, così come già disposto in regime TARES, con la delibera ATERSIR del 24 aprile 2013".

#### **DIRITTO**

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito,

anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto proveniente dal Sindaco, organo di vertice dell'Ente (articolo 50, comma 2, TUEL), relativamente ai quesiti a) e b). In relazione al quesito c) si osserva che, nella recente deliberazione della Sezione delle autonomie n.4/2014/SEZAUT, è stata affrontata la questione della legittimazione a formulare richieste di parere in capo ai rappresentanti degli enti elencati nell'art.7, comma 8, della legge n. 131/2003 per l'individuazione di soluzioni interpretative relative ad interessi non direttamente afferenti l'ente, ma riguardanti enti od organismi partecipati. Nella predetta deliberazione è stato in proposito affermato che "la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo - amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato".

E' sulla base di tale indirizzo interpretativo che la Sezione ritiene sussistente, nella fattispecie in esame, il requisito di ammissibilità soggettiva anche in riferimento al terzo quesito posto, in quanto il comune il cui sindaco ha formulato il quesito partecipa obbligatoriamente all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti alla quale sono, altresì, normativamente intestate le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre anzitutto evidenziare che la citata disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di

bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. Sull'esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sono intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, d.l. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012.

Al riguardo, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili del "sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

Di recente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni. E' stato, infatti, rilevato come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare l'ammissibilità oggettiva delle richieste di parere possono essere, oltre "all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente" (criterio in sé e per sé riduttivo ed insufficiente), anche l'attinenza del quesito proposto ad "una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali". E' stato, altresì, ribadito come "materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai

relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica": solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, precludono alle Sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

Con specifico riferimento alle richieste oggetto della presente pronuncia, queste sono ammissibili in quanto inerenti al "... sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale ... degli enti pubblici" e attinenti profili riconducibili "alla sana gestione finanziaria dell'Ente e ai pertinenti equilibri di bilancio".

Passando al merito del primo quesito - e rilevato incidentalmente come il termine di approvazione del bilancio di previsione dei comuni per l'esercizio 2014 sia stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 dal d.m. 29 aprile 2014 - occorre richiamare, sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

L'art.1, comma 683, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...".

Con la legge regionale 23 dicembre 2011, n.23, si è data attuazione alla prescrizione di cui all'art.2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009, che ha previsto l'abolizione delle Autorità d'ambito territoriale demandando alle Regioni l'attribuzione, con legge, delle funzioni già esercitate dalle Autorità. Specificamente, ai sensi dell'art.4 della normativa regionale summenzionata, è costituita l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (d'ora in avanti Agenzia), mentre, nell'enucleazione delle

funzioni proprie dei relativi organi, al comma 5 dell'art.7 è previsto che "Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti: ..... c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario; ....".

Infine l'art.23, rubricato "Esercizio dei poteri sostitutivi", prevede che "In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'art. 30 della legge regionale n.6 del 2004. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali". In proposito, l'art. 30 della legge regionale n.6 del 2004 prevede che "2. ... la Giunta regionale ... assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. 3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali. 4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati".

Al primo quesito posto, ovvero se nell'ipotesi di inerzia dell'Agenzia nell'approvare il piano finanziario il Consiglio comunale possa approvarlo con le tariffe, considerando l'inerzia dell'Agenzia alla stessa stregua della sua mancata costituzione (come prospettato nella richiesta di parere), va data risposta alla luce della richiamata cornice normativa di afferenza.

Specificamente, nell'ipotesi di "accertata e persistente inattività degli enti locali" nell'esercizio delle funzioni intestate *ex lege*, l'art.23 della legge regionale n. 23/2011 prevede l'esercizio del potere sostitutivo, anche mediante commissario, in capo alla Regione. La lettura del dato normativo conferma che l'Agenzia sia *ex lege* intestataria, altresì, della funzione di approvazione del piano economico-finanziario (art.7, comma 5), così come non pare revocabile in dubbio la natura di ente locale dell'Agenzia stessa. In effetti, come la soppressa Autorità d'ambito ottimale, istituita ex art.201 del d.lgs. n. 152/2006, era "una struttura dotata di personalità giuridica .... alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle

competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti" così, il dettato legislativo regionale precisa che "Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n.152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali .... è costituita un'Agenzia .... cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. ..." (art.4 c.1 della legge regionale 23/2011). Trattasi, pertanto, come puntualmente richiamato dalla Corte costituzionale, per le sopresse Ato, di consorzi obbligatori di enti locali (cfr. Corte costituzionale n.226/2012) ex art.31 del TUEL e come tali essi stessi enti locali.

Constatata, pertanto, la natura di ente locale dell'Agenzia e l'intestazione della funzione di approvazione del piano finanziario in capo ad un suo organo (Consiglio d'ambito), nell'ipotesi di accertata e persistente inerzia nell'esercizio della funzione, andrà richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione nelle modalità di cui al richiamato art.30 della legge regionale n.6 del 2004.

Sul quesito specifico, altresì, non pare accoglibile la tesi prospettata nella richiesta di parere per la quale l'inerzia dell'Agenzia potrebbe essere risolta alla stessa stregua della sua mancata costituzione, con previsione, in tale ipotesi, di attribuzione al consiglio comunale del potere di approvare il piano finanziario e le conseguenti tariffe ex art.1 comma 683 della legge di stabilità 2014. In effetti, a volere tacere d'altro, risulta, *prima facie*, impraticabile, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto all'esercizio di una funzione *ex lege* intestata ad un ente pubblico (l'Agenzia), l'assimilazione dell'inerzia nell'esercizio di una competenza alla mancata costituzione dell'ente stesso e, consequenzialmente, all'intestazione della funzione. Nell'un caso, infatti, si altera l'ordine delle competenze attribuite *ex lege*, nell'altro, al contrario, questa ipotesi non si configura, proprio perché mancando il soggetto giuridico non vi può essere l'intestazione della funzione che, allo stato, risulta ad esso non attribuita.

In merito al secondo quesito formulato, si ritiene che i piani finanziari approvati dall'Agenzia debbano necessariamente considerare anche i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione (CARC), anche se siano sostenuti dal comune. In effetti,

secondo la prescritta articolazione del piano finanziario di cui all'allegato 1 al d.p.r. 27 aprile 1999, n.158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", al punto 2 "Composizione della tariffa di riferimento" è specificato che: "Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue: ..... 2.2 Costi Comuni. In tali costi sono compresi: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e di Contenzioso (CARC) ...". Pertanto - senza che la normativa di riferimento faccia alcun discrimine in base al soggetto che sostiene direttamente il costo - il contenuto del piano finanziario dovrà, necessariamente, comprendere, tra gli altri, i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione. La tesi è, ulteriormente, suffragata dal dato testuale di cui all'art.11 del precitato d.p.r. laddove è statuito che al termine di un periodo di transizione "Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa ... ", piena copertura dei costi che non può, ragionevolmente, prescindere da quelli di accertamento e riscossione.

In merito al terzo quesito formulato, impregiudicati eventuali profili di incostituzionalità della normativa regionale non sindacabili in questa sede, nella piena vigenza della legge regionale n.23 del 2011 che, al comma 7 dell'art.4, prevede che "I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ...", si reputa che, allo stato, i piani finanziari includano i costi di funzionamento dell'Agenzia nei termini summenzionati.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

#### **ORDINA**

Alla segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Mirandola (MO) e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Emilia-Romagna e di depositare presso la segreteria della Sezione l'originale della presente deliberazione in formato cartaceo.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2014.

Il Presidente

*f.to* (Antonio De Salvo)

I Relatori

*f.to* (Massimo Romano)

*f.to* (Federico Lorenzini)

Depositata in segreteria l'8 maggio 2014.

Il Direttore di segreteria

*f.to* (Rossella Broccoli)